

DELIBERA N. 149/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEIDEA S.R.L.
ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEIDEA PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 4,
D.LGS. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Teleidea S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleidea nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 4 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010; in particolare, il notiziario televisivo Tg Idea di durata inferiore ai trenta minuti lordi è interrotto da messaggi pubblicitari in violazione della disposizione normativa sopra citata;

RILEVATO che la società Teleidea S.r.l., con memoria difensiva datata 1 febbraio 2012, ha sostenuto che *“ gli spot in oggetto.....sponsorizzano lo spazio meteo quindi non si tratta di interruzione pubblicitaria del notiziario ma di sponsorizzazione dello spazio informativo meteo che viene trasmesso a conclusione e separatamente dal notiziario....Teleidea ha già provveduto a frapporre ulteriore sigla.....gran parte delle eventuali violazioni ravvisate si riferiscono a più repliche dello stesso notiziario”*; la parte, inoltre, sostiene la tardività della notifica dell'atto di contestazione in virtù del *“lungo lasso di tempo tra eventuale violazione e contestazione”*, circostanza che *“ha reso difficile le controdeduzioni da parte dell'emittente, non essendo tenuta Teleidea a conservare trasmissioni andate in onda un anno e mezzo fa”*;

RILEVATO che la società Teleidea S.r.l., in sede di audizione il giorno 6 marzo 2012, ha eccepito che *“ i break pubblicitarisono da considerare a chiusura del Tg, essendo il seguente programma del meteo da considerare esterno al notiziario. Su questo l'emittente dichiara di aver provveduto a inserire prima del meteo una sigla che evidenzia la chiusura del notiziario”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.231,00, considerato che sono stati trasmessi veri e propri spot pubblicitari, senza alcun *“riferimento o segnalazione volta ad indicare tali inserimenti pubblicitari come forma di sponsorizzazione”*;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento;

- A) a titolo esemplificativo, riguardo al notiziario televisivo in onda il giorno 10 settembre 2010 dalle ore 19.30.14 alle ore 19.59.12 le notizie relative al meteo non sono rese nel corso di un programma televisivo separato e distinto dal notiziario Tg Idea, bensì costituiscono parte integrante del notiziario stesso; infatti, a conclusione della trasmissione del meteo stesso, preceduto dalla trasmissione di due spot pubblicitari, compare la scritta Tg Idea e, di nuovo, altri due spot pubblicitari a conclusione dei quali compare in video la conduttrice del notiziario che dichiara *“questa edizione termina qua grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata”*; segue la sigla di chiusura del Tg Idea;
- B) non si è in presenza di sponsorizzazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. 177/05 – *“ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti”*, dal momento che attraverso vere e proprie forme di

comunicazione commerciale si è stimolato l'acquisto dei prodotti/servizi mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi; le repliche televisive del notiziario costituiscono risultano, comunque, qualificabili come violazioni autonome;

- C) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- D) riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione e alla notifica dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 16 dicembre 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 4 gennaio 2012, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge;
- E) riguardo, infine, all'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla circostanza che "*il lungo lasso di tempo tra eventuale violazione e contestazioneha reso difficile le controdeduzioni da parte dell'emittente, non essendo tenuta Teleidea a conservare trasmissioni andate in onda un anno e mezzo fa*", si fa presente che a norma dell'art. 8, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni "*i soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti*"; in altri termini, ciascuna emittente televisiva destinataria di un atto di contestazione,, mediante l'esercizio del diritto di accesso, può disporre anche oltre il termine dei tre mesi successivi

alla data di trasmissione dei programmi stessi, termine entro il quale i concessionari privati sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi televisivi, mediante l'esercizio del diritto di accesso, di copia della registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione contenuta negli appositi supporti in formato elettronico;

CONSIDERATO che *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo' essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Teleidea riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del edittale pari ad euro al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di notiziari televisivi di durata inferiore ai trenta minuti interrotti da numerosi messaggi pubblicitari nel corso di sette giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per numero sette giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Teleidea S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleidea con sede in Chianciano Terme (SI), alla via Tevere n. 4, cap 53042 , di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 149/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 149/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci